

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44;

VISTA la l.r. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il D.P.Reg. 24.3.2003, n. 8 recante il "Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni";

VISTO il D.A. 8.8.2018, n. 219 mediante il quale è stata autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 23.12.2000, n. 30, la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del Comune Autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del Comune di Messina;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 12.10.2020 del Comune di Messina mediante il quale è stata indetta la consultazione referendaria per il giorno 13.12.2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 27.10.2020 del Comune di Messina mediante il quale la consultazione referendaria è stata revocata temporaneamente fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe;

VISTO il Decreto Legge 5.3.2021, n. 25 convertito nella Legge 3.5.2021, n. 58 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

VISTA la nota assessoriale prot. 25512 del 11.3.2021 mediante la quale viene espresso l'indirizzo di uniformare i termini della consultazione elettorale di cui al D.A. 8.8.2018, n. 219 alle disposizioni del predetto Decreto Legge 5.3.2021, n. 25 convertito nella Legge 3.5.2021, n. 58, e cioè nel periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. 11931 del 1.9.2021 del Servizio I con la quale è stato chiesto al Sindaco di Messina quali attività e/o determinazioni avesse assunto per attivare l'iter di convocazione della consultazione referendaria autorizzata con il D.A. 8.8.2018, n. 219;

VISTA la lettera del 2.9.2021 registrata al prot. gen. n. 12252 del 7.9.2021 con la quale l'avv. Filippo Brianni, nell'interesse del Comitato promotore della consultazione referendaria "Montemare Comune", ha richiesto l'attivazione dell'intervento sostitutivo ex art. 24 l.r. 44/1991 per il compimento degli atti previsti dal già citato D.A. 219/18;

VISTA la nota prot. 12590 del 10.9.2021 del Servizio III – Ufficio Ispettivo mediante la quale, nella considerazione che non fosse ancora pervenuto riscontro alla nota prot. 11931 del 1.9.2021 del Servizio I, si è proceduto alla formale diffida nei confronti del Comune di Messina per l'indizione della consultazione referendaria di che trattasi entro il termine previsto dall'art. 24, comma 2 della l.r. 44/1991 di giorni trenta, trascorsi i quali sarebbe stata attivata la procedura sostitutiva prevista dal medesimo art. 24 della l.r. 44/1991;

VISTA la nota del Comune di Messina a firma del Sindaco e del Segretario Generale, acquisita al prot. gen. n. 14296 del 7.10.2021, con la quale viene dato riscontro alle note prot. 11931 del 1.9.2021 e prot. 12590 del 10.9.2021 di questo Assessorato, asserendo che il Decreto Sindacale n. 40 del 27.10.2020 di revoca temporanea della consultazione referendaria deve ritenersi efficace fino alla cessazione dello stato di emergenza;

VISTA la lettera del 12.10.2021 registrata al prot. gen. n. 15193 del 22.10.2021 con la quale l'avv. Brianni, nell'interesse del Comitato promotore della consultazione referendaria "Montemare Comune", ha ribadito la richiesta di attivare l'intervento sostitutivo ex art. 24 l.r. 44/1991 per il compimento degli atti previsti dal D.A. 219/18;

VISTA la nota prot.15270 del 25.10.2021 del Servizio I, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Autonomie Locali, con la quale, ribadendo l'applicabilità del Decreto Legge 5.3.2021, n. 25 convertito nella Legge 3.5.2021, n. 58 alla consultazione referendaria in questione, anche in virtù del principio costituzionalmente garantito della partecipazione democratica che non può essere ulteriormente sospesa da un'ordinanza sindacale, essendo gerarchicamente subordinata alle fonti primarie e secondarie del diritto, e ritenendo, pertanto, non superata dalla nota di riscontro del Sindaco la questione di procedere alla convocazione della consultazione, ha richiesto al Servizio III – Ufficio Ispettivo di predisporre il decreto di nomina di un Commissario ad acta per l'intervento sostitutivo a seguito di formale diffida formulata con la nota prot. 12590 del 10.9.2021;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, con la nomina di un Commissario ad acta, che curi gli adempimenti omessi dall'Ente, essendo già scaduto il termine fissato con la formale diffida ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24, sostituendosi per l'esercizio dei relativi poteri, all'Organo inadempiente del Comune di Messina per l'adozione delle relative deliberazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, il Sig./Dr. VINCENZO RAITANO componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, in sostituzione del Sindaco del Comune di **Messina**, entro i termini assegnati dalla legge.

Art. 2

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 3

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 DIC. 2021

Il Dirigente Generale
Rizza



L'Assessore
Zambuto



L'Istruttore direttivo
Abbinanti

